



CITTA' DI POTENZA

Ordinanza Sindacale N°: 56/2023

Sindaco: MARIO GUARENTE

**OGGETTO: PRESCRIZIONI EVENTO "FESTA DELLA BIRRA" VIA TIRRENO 21-22
OTTOBRE 2023**



CITTÀ DI POTENZA

N. 56/2023 REGISTRO PROVVEDIMENTI SINDACALI

PRESCRIZIONI EVENTO “FESTA DELLA BIRRA” VIA TIRRENO 21-22 OTTOBRE 2023

IL SINDACO

PREMESSO

che, per il 21 e 22 ottobre pp.vv., è prevista la tenuta dell'evento di somministrazione temporanea ed intrattenimento denominato “FESTA DELLA BIRRA”, presso la piazza di via Tirreno (area mercatale) di questa città ;

CONSIDERATO

che il prevedibile afflusso di numerosa utenza potrebbe generare episodi di liti, schiamazzi e violenza, a nocumento dell'ordine pubblico;

CONSIDERATO

che la pericolosità dei comportamenti di cui sopra risulta essere sempre amplificata dall'eccessivo consumo di bevande superalcoliche e dall'uso improprio di contenitori di vetro e di lattine trasformabili in armi da taglio;

RITENUTO

opportuno, pertanto, sentiti gli uffici interessati per competenza, al fine salvaguardare quanto più possibile l'incolumità dei partecipanti, nonché la stessa riuscita dell'evento, disporre, con il presente provvedimento, nella piazza di via Tirreno ed in via Tirreno ed in via Ionio, il divieto di somministrazione, e vendita - o cessione a qualsiasi titolo - di bevande superalcoliche ed il divieto di vendita per asporto di bevande e alimenti in qualsiasi tipo di contenitore di vetro, di alluminio o in altro materiale potenzialmente utilizzabile, quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico, dalle ore 16,30 del 21 ottobre 2023 alle ore 1,00 del 22 ottobre successivo e dalle ore 16,30 del 22 ottobre 2023 alle ore 1,00 del 23 ottobre successivo ;

RITENUTO opportuno disporre i divieti di cui sopra per gli operatori che effettuano la somministrazione temporanea, per gli esercenti i pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande, per gli esercenti commerciali di vendita al dettaglio su area pubblica o privata, per i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, e per i titolari di distributori automatici di bevande;

RITENUTO,

altresì, opportuno disporre il divieto di introdurre e portare al seguito all'interno della piazza di via Tirreno ed in via Tirreno e via Ionio bevande superalcoliche e bevande e alimenti in qualsiasi tipo di contenitore di vetro, di alluminio o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico, dalle ore 16,30 del 21 ottobre 2023 alle ore 1,00 del 22 ottobre successivo e dalle ore 16,30 del 22 ottobre 2023 alle ore 1,00 del 23 ottobre successivo ;

VISTA

la Legge 25 agosto 1991, n. 287;

VISTO

il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1831, n. 773;

VISTO

il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA

la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii.

VISTO

lo Statuto Comunale;

ORDINA

per i motivi specificati in premessa,

1. agli esercenti i pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio in area privata, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari di distributori automatici di bevande che esercitano l'attività in via Tirreno ed in via Ionio, in occasione della tenuta dell'evento denominato "FESTA DELLA BIRRA", il divieto di somministrare, vendere, cedere o consegnare a qualsiasi titolo per asporto bevande superalcoliche nei giorni 21 e 22 ottobre 2023, dalle ore 16,30 di ogni giorno alle ore 1,00 del giorno successivo;

2. agli esercenti i pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio in area privata, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari di distributori automatici di bevande che esercitano l'attività in via Tirreno ed in via Ionio, in occasione della tenuta dell'evento denominato "FESTA DELLA BIRRA", il divieto di vendere cedere o consegnare a qualsiasi titolo per asporto alimenti e bevande in contenitori in vetro o alluminio o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico, nei giorni 21 e 22 ottobre 2023, dalle ore 16,30 di ogni giorno alle ore 1,00 del giorno successivo;

3. agli esercenti il commercio e la somministrazione su area pubblica e agli operatori, anche non professionali, che esercitano l'attività di vendita e somministrazione temporanea nella piazza di via Tirreno ed in via Tirreno e via Ionio, in occasione della tenuta dell'evento denominato "FESTA DELLA BIRRA", il divieto di somministrare vendere, cedere o consegnare a qualsiasi titolo bevande superalcoliche nei giorni 21 e 22 ottobre 2023, dalle ore 16,30 di ogni giorno alle ore 1,00 del giorno successivo;

4. agli esercenti il commercio e la somministrazione su area pubblica e agli operatori, anche non professionali, che esercitano l'attività di vendita e somministrazione temporanea nella piazza di via Tirreno ed in via Tirreno ed in via Ionio, in occasione della tenuta dell'evento denominato "FESTA DELLA BIRRA", il divieto di somministrare vendere cedere o consegnare a qualsiasi titolo alimenti e bevande in contenitori in vetro o alluminio o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico, nei giorni 21 e 22 ottobre 2023 dalle ore 16,30 di ogni giorno alle ore 1,00 del giorno successivo;

5. nella piazza di via Tirreno ed in via Tirreno e in via Ionio, in occasione della tenuta dell'evento denominato "FESTA DELLA BIRRA", il divieto di portare al seguito, a piedi o a bordo di veicoli, bevande superalcoliche e bevande e alimenti in contenitori di vetro o in altro materiale (alluminio, cartone ecc.) potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o turbare l'incolumità pubblica nei giorni 21 e 22 ottobre 2023 dalle ore 16,30 di ogni giorno alle ore 1,00 del giorno successivo; è consentito, nello stesso periodo e fascia oraria, di portare al seguito bevande e alimenti in vetro per l'approvvigionamento familiare e il consumo presso il domicilio;

8. i divieti di cui sopra non si applicano per l'effettuazione del servizio a domicilio del cliente;

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del c.p., fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii. ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

D I S P O N E

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio.

Il presente provvedimento è trasmesso per l'esecuzione alla Questura di Potenza, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando Regione Carabinieri Forestale "Basilicata" Potenza e al Comando della Polizia Locale di Potenza per la sorveglianza e per l'esecuzione della medesima nonché per ogni altro aspetto di specifica competenza;

Il presente provvedimento è trasmesso, inoltre, per quanto di competenza, al Prefetto di Potenza, ai sensi dell'art. 54 bis, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, affinché sia fornita l'assistenza della forza pubblica necessaria per l'osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza è inviata, per conoscenza, al Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.

DISPONE, altresì,

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Potenza, nonché sul sito istituzionale dell'Ente;

che della presente ordinanza venga data massima diffusione attraverso gli organi di informazione: radio, televisione e stampa locale.

AVVISA

a norma dell'art. 3 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che avverso la presente ordinanza, è ammesso:

- ricorso, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, per competenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al T.A.R. di Basilicata;

oppure in alternativa,

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni nei modi stabiliti dalla legge (D.P.R. n. 1034 del 6 dicembre 1971);

Agli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 18 ottobre 2023

IL SINDACO
(Mario GUARENTE)